



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 21 gennaio 2016

Prot. n. 163/ARA OR/fs

Oggetto: legge 28.12.2015 n. 208
(*legge di stabilità 2016*).
Nuovo “regime forfettario”.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

e-mail

CIRCOLARE PUBBLICA

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

e-mail

Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI

e-mail

Agli abilitati alla professione di
Agrotecnico e di Agrotecnico laureato
(*non ancora iscritti nell'Albo*)

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Egreg. Agr. Dott. Maurizio CONTI
Presidente AIN-Associazione Italiana Naturalisti

SEDE

e-mail: presidenza@ain-it.org

e, p.c. Egreg. Dott.ssa Floriana DI STEFANO
Presidente AISA-Associazione Italiana
Scienze Ambientali

SEDE

e-mail: presidente@aisa-on-line.org

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543/720.908
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

e, p.c. Egreg. Dott.ssa Ida CRIFO'
Presidente F.I.Bio-Federazione
Italiana Biotecnologi
SEDE
e-mail: crifo@biotecnologi.it

e, p.c. Egreg. Dott. Matteo MICHELI
Coordinamento Nazionale Tecnici della
Prevenzione Ambienti e Luoghi di Lavoro
SEDE
e-mail: matteo.micheli@uglfirenze.it

Si richiama l'attenzione delle persone in indirizzo sulla legge "finanziaria" 2016 (*legge di stabilità*) nella parte relativa al nuovo regime fiscale di vantaggio, il cosiddetto "*regime forfettario*"; la presente disamina è rivolta segnatamente nei confronti di coloro i quali svolgono una attività professionale autonoma (*e non verso gli esercenti di attività di impresa*).

In primo luogo si deve premettere che **il precedente "*regime dei minimi*" risulta soppresso dal 1 gennaio 2016**; naturalmente chi, in precedenza, avesse scelto questo regime di vantaggio, lo mantiene sino al termine del quinquennio dall'inizio dell'attività ovvero sino al compimento del 35° anno di età.

A seguito della predetta soppressione dal 1 gennaio 2016 l'unico regime fiscale di favore utilizzabile sarà quello "*forfettario*", che di seguito si viene sinteticamente ad illustrare:

1. Il "*regime forfettario*" può essere opzionato, per chi inizia una nuova attività (*l'attività può ritenersi nuova anche in base ai Codici ATECO che si indicano*), sia da chi esercita una piccola attività imprenditoriale che dai lavoratori autonomi; come detto, per quanto qui di interesse, la disamina che segue riguarda solo il lavoro autonomo riferito ai liberi professionisti.
2. Possono usufruire del nuovo "*regime forfettario*" le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo che nell'anno precedente (*cioè nell'anno fiscale 2015*) presentino i seguenti requisiti:
 - ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori ad € 30.000,00;
 - imposta sostitutiva (*che sostituisce Irpef, addizionali comunali e regionali*) al 5% per i primi 5 anni (*mentre dal sesto si passa al 15%*);

- spese sostenute per l'impiego di lavoratori non superiori ad € 5.000,00 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari all'imprenditore;
 - costo complessivo dei beni strumentali non superiore ad € 20.000,00.
3. Diversamente da prima, è irrilevante l'età del contribuente, pertanto il nuovo "*regime forfettario*" può essere applicato da chiunque, per qualunque tempo, purchè permangano i requisiti di reddito e di costi.
 4. Chi aderisce al regime forfettario è escluso dall'applicazione degli Studi di settore.
 5. Il regime in questione esonera dalla tenuta dei libri contabili e fiscali, salvo l'obbligo di conservazione delle fatture emesse e ricevute.
 6. L'IRAP e l'IVA non sono dovute e non si applica la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto.
 7. Ricavi dell'anno precedente (2015) da lavoro dipendente o assimilato che non superino i 30.000,00 euro.
 8. Non può opzionare il nuovo "*regime forfettario*" chi è socio di società di persone.

La descrizione fin qui svolta non esaurisce la casistica dei molti casi individuali che possono sorgere e che andranno perciò sempre definiti con i propri consulenti fiscali, siano essi professionisti che associazioni o sindacati.

I due regimi, a confronto, presentano differenze sia positive che negative; fra queste ultime il fatto che l'imposta sostitutiva (*sempre pari al 5%, come in precedenza*) venga ora non più calcolata sul reddito effettivo (*cioè entrate meno le spese*) ma bensì su soglie prefissate (*per i liberi professionisti l'imposta si calcola sul 78% dei ricavi*), sicché un soggetto che fatturi il massimo possibile (30.000,00 euro) paga il 5% su 23.400,00 euro (*cioè il 78% di 30.000,00 euro*), quindi pari ad una imposta di 1.170,00 euro.

Le differenze positive riguardano invece l'aumento del limite di fatturato per poter usufruire del "*regime forfettario*", che sale a 30.000,00 euro di ricavi (*prima era pari a 15.000,00 euro*); il fatto di poter usufruire del "*regime forfettario*" anche per più di cinque anni (*purchè si rispettino i parametri previsti*) anche se poi, dopo il quinto anno, l'imposta sostitutiva sale dal 5% al

15%; il fatto che chiunque può usufruire del “*regime forfettario*” (*prima solo i giovani entro i 35 anni di età*); ed infine l’aver elevato il limite dei beni strumentali acquistabili a 20.000,00 euro (*prima erano 15.000,00 euro*).

Si invitano i Presidenti ed i restanti soggetti in indirizzo a voler assumere padronanza delle informazioni contenute nella presente Circolare *-comunque riscontrabili anche nei principali motori di ricerca sul web-* per rispondere e consigliare nel modo migliore i giovani che hanno superato nel 2015 l’esame di Stato abilitante e che si stanno iscrivendo in questi giorni nell’Albo.

Al riguardo si coglie l’occasione per ricordare che il **Codice ATECO identificativo della categoria professionale**, che deve essere indicato all’atto dell’apertura di P.IVA, **è il seguente: 74.90.12.**

Entro 30 giorni dall’apertura della P.IVA gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dovranno anche iscriversi alla relativa Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA (*il modulo è al sito www.enpaia.it al link <http://www.enpaia.it/home/gsa/modulistica/gsag01.pdf>*), una gestione previdenziale che si caratterizza per l’estrema convenienza **avendo la più bassa aliquota di pagamento (solo il 10%) e garantendo il più elevato rendimento dei contributi versati.**

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)